

CHIARIMENTO N. 2 DEL 2 AGOSTO 2018

QUESITO:

In riferimento alla gara in epigrafe, siamo a chiedere di confermare che in relazione a quanto previsto nel disciplinare di Gara all'art. 9 e all'art. 12 del Capitolato in merito al subappalto "delle attività di manutenzione ordinaria, migliorie dei locali ed attrezzature", posto che la locuzione "migliorie dei locali e delle attrezzature" è molto ampia e generica e tale da non configurarsi di per sé come un'attività autonomamente individuabile; considerato per contro, che l'acquisto/fornitura di attrezzature ed arredi da parte dei concorrenti avviene per il tramite di ditte produttrici e rivenditori autorizzati di beni, cui le ditte stesse di approvvigionano, al pari di altri beni, per l'esecuzione del servizio. Tenuto conto che appare improprio configurare l'acquisto di detti beni come attività subappaltabile si chiede di voler confermare che il Vostro Spettabile Ente nell'ambito delle Attrezzature e arredi consideri come attività subappaltabile la mera installazione, collaudo e manutenzione ordinaria dei beni.

RISPOSTA:

Il mero acquisto di beni ed arredi non rientra nelle attività subappaltabili e pertanto tali spese non sono da considerarsi ai fini dei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto (articolo 105 del Codice). L'installazione, il collaudo e la manutenzione ordinarie dei beni rientrano invece nelle attività subappaltabili.